

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Doc. IV-quater
n. 13**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PIROVANO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

RAFFAELE IANNUZZI

procedimento civile n. 40277/02 RG pendente presso il Tribunale di Milano

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 2003

ONOREVOLI SENATORI. – Il senatore Raffaele Iannuzzi – con lettera in data 25 marzo 2003, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al procedimento civile n. 40277/02 RG, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano, a seguito dell'atto di citazione in sede civile per risarcimento danni presentato dalla dottoressa Anna Maria Leone.

La vicenda trae origine da un articolo, apparso sul settimanale «Panorama» il 22 novembre 2001, intitolato «Pressione bassa e udienze infinite» a firma di Lino Iannuzzi. In tale articolo si descrive il processo d'appello allora in svolgimento a Palermo contro il senatore Andreotti per associazione a delinquere di stampo mafioso. Una parte dell'articolo si sofferma sulla dottoressa Anna Maria Leone, nella sua qualità di sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo: sotto forma di dato di fatto, l'articolo esordisce dichiarando che la dottoressa «ha la pressione bassa»; l'articolo prosegue ascrivendo a tale condizione fisiologica la richiesta, che la Leone avrebbe avanzato al Presidente del Collegio giudicante, di stabilire un calendario rallentato delle udienze del processo Andreotti. Tale rallentamento sarebbe stato richiesto dalla dottoressa Leone a fronte della proposta del Presidente di accelerare i tempi, dedicando un certo numero di udienze all'accusa e prevedendo che i sostituti della Procura generale parlassero ogni volta «per tre o quattro ore»: la dottoressa Leone sarebbe insorta, dichiarando «io ho la pressione bassa... e se parlo più di un'ora per volta, svengo». La considerazione dell'articolista, necessitata

dopo la descrizione di questo presunto dato di fatto, era che «la sentenza non si avrà prima di Pasqua».

Un secondo dato di fatto, offerto dallo Iannuzzi al lettore, verte sulla «paurosa sequenza di infortuni per l'accusa, improvvise amnesie del sostituto procuratore generale e confusione di vicende, di nomi e di date» che si sarebbe verificata nella conduzione dell'accusa durante il processo Andreotti; in particolare, la dottoressa Leone – «nel sostenere l'abusata tesi che la corrente Andreotti in Sicilia altro non era che una struttura di servizio della mafia» – avrebbe «messo in conto ad Andreotti ed alla sua corrente un tale, un uomo politico già processato per rapporti con la mafia, che non solo non era mai stato andreottiano, ma nemmeno era stato iscritto alla DC». La dottoressa Leone, secondo l'articolista, sarebbe stata corretta da un «irritato» Presidente del Collegio giudicante, che avrebbe ricordato come la persona menzionata era un repubblicano. Anche qui il fatto addotto dall'articolista è seguito da una considerazione sulla dottoressa Leone, o almeno sulla sua capacità professionale, laddove si legge che «non sarà certamente dalla requisitoria della signora Leone al processo d'appello contro Andreotti che riceveremo nuovi lumi sulla più oscura vicenda della recente storia italiana».

Premesso che la responsabilità del calendario d'udienza non è della Procura della Repubblica e che alla sua fissazione ha concorso anche la Procura, la dottoressa Leone giudica che le parti che la riguardano, nell'articolo dello Iannuzzi, rappresentano una «gratuita e grave offesa» alla sua reputazione (dichiarando altresì che integrerebbero gli estremi della diffamazione a mezzo stampa).

La sua dignità di persona, di donna e di professionista, nonché la dignità delle funzioni giurisdizionali esercitate, sarebbe stata lesa dall'articolo, per essere stata ella presentata come del tutto inadeguata ai compiti del proprio ufficio. Ciò sarebbe avvenuto adducendo fatti non veri (come la presunta pressione bassa) atti a presentarla alla stregua di una «donnetta querula e petulante, assolutamente ridicola e del tutto fuori posto sulla scena di un importante processo». Tale addebito, avanzato da parte della dottoressa Leone, è peraltro giudicato non pertinente a giustificare l'aggressione subita neppure se per ipotesi fosse stato vero. La dottoressa Leone lamenta anche il diniego di titolo di studio (essendo stata costantemente appellata «signora» e, secondo lei, ciò non in senso di riguardo) mentre il *lapsus* sull'appartenenza politica di uno dei personaggi processuali è implicitamente annesso, seppure come caso isolato e non atto a giustificare le considerazioni irragionevoli dell'articolista.

A riprova della malafede dell'articolista, la dottoressa Leone adduce però un elemento estrinseco: sul medesimo settimanale e nella medesima rubrica, ma in un articolo successivo (28 marzo 2002) lo stesso Iannuzzi riprende la questione della pressione bassa di una delle due sostitute del procuratore generale di Palermo, ma stavolta per ricollegarvi la richiesta «di accorciare i tempi che aveva destinato alla requisitoria pena il rischio di uno svenimento in Aula»; peggio ancora, ascrive all'altra sostituto procuratore generale (quindi non la dottoressa Leone, che è «quella con la pressione bassa») la vicenda del *lapsus* sull'appartenenza politica di un uomo politico processato e condannato per mafia. Con il che la Leone deduce la malafede dell'autore del pezzo di stampa.

La dottoressa Leone dichiara di avere eletto la via civilistica per la delicatezza del proprio ruolo, e, pur senza sporgere querela in sede penale, lamenta un grave danno morale (pregiudizio psicosomatico, stress profondo, tensione e nervosismo personale)

che si aggiunge a quello patrimoniale (per la deliberata mortificazione dei valori essenziali della persona) per determinare la richiesta di danni in misura non inferiore a 135.000 euro. Tale obbligazione risarcitoria - cui va aggiunta la pubblicazione della pronuncia di condanna - graverebbe solidalmente anche sulla Arnoldo Mondadori Editore Spa, quale editrice-proprietaria della rivista «Panorama», che ha pubblicato l'articolo; ad essa va aggiunta la condanna per il solo articolista a 10.000 euro ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 47 del 1948.

La prima sezione civile del Tribunale di Milano ha posto tale citazione al registro generale RG 40277/02 ed ha rinviato le parti per la comparizione personale all'udienza dell'11 marzo 2003, dopo la quale si è svolta un'udienza il 21 maggio 2003: in quella sede si sono dati i termini per memorie sul deposito di mezzi istruttori (articolo 184 c.p.c.) con data di nuova udienza al 21 ottobre 2003.

* * *

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 14 maggio 2003 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 10 giugno 2003 ascoltando il senatore Iannuzzi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Nel corso dell'audizione presso la Giunta, il senatore Iannuzzi ha ricordato che il suo articolo nasceva da una constatazione oggettiva dei ritardi registrati in appello dal processo Andreotti, connessi con la fissazione del calendario delle udienze.

* * *

Ancora una volta ci si trova di fronte ad un caso di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ed ancora una volta occorre affrontare la problematica inerente all'ampiezza della prerogativa del-

l'insindacabilità riconosciuta agli appartenenti alle Camere.

Come è noto, sull'argomento esiste in dottrina una divergenza di pareri: da una parte, c'è una visione restrittiva del cosiddetto «nesso strettamente funzionale», secondo la quale l'insindacabilità opererebbe soltanto in relazione a dichiarazioni riconducibili *stricto sensu* all'attività esclusivamente parlamentare; dall'altra parte, c'è una interpretazione meno restrittiva la quale riconosce invece proprio all'attività parlamentare un campo di azione più ampio, che includa anche tutte quelle attività più strettamente politiche, ma non per questo estranee all'attività parlamentare, che non siano annoverabili quali «atti tipici della funzione» e che, pertanto, non vengono espletate nelle sedi tradizionali.

Questa Giunta ha già espresso in altre circostanze il proprio orientamento, volto a condividere la visione meno restrittiva, secondo la quale l'agire del parlamentare non può essere delimitato esclusivamente agli ambiti di esercizio usuale, ma deve essere esteso altresì a quelle sedi «informali», quali ad esempio i mezzi di informazione, che ricoprono un ruolo sempre più rilevante nel dibattito politico. Non soltanto questa interpretazione non è inconciliabile col disposto letterale dell'articolo 68, dal momento che detta norma parla di «opinioni espresse» e «voti dati» *nell'esercizio delle proprie funzioni*; anzi, quest'interpretazione a breve troverà conferma anche in sede legislativa, essendo in tal senso redatto il testo dell'articolo 3 del disegno di legge Atto Senato n. 2191 (come licenziato dal Senato il 5 giugno 2003), secondo cui «l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso (...) per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denun-

cia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento».

Anche nella fattispecie sembra opportuno ribadire tale interpretazione, sottolineando ancora una volta che, data l'evoluzione che la figura del politico-parlamentare ha subito e continua a subire, non sembra nello spirito del principio costituzionale restringere le prerogative di insindacabilità esclusivamente alle discussioni che si tengono all'interno delle Aule e che siano intimamente connesse alla funzione stessa. Il mandato elettorale, infatti, si esplica in tutte quelle occasioni nelle quali il parlamentare raggiunge il cittadino ed illustra la propria posizione anche, e forse tanto più, quando questo avvenga al di fuori dei luoghi deputati all'attività legislativa in senso stretto e si espliciti invece nei mezzi di informazione, negli organi di stampa e in televisione.

Per tali motivi appare evidente che, anche nel caso alla nostra attenzione, è rintracciabile la fattispecie di opinioni espresse nel quadro di quelle attività che, nel loro complesso, possono ritenersi facenti parte dell'attività parlamentare, dal momento che si tratta dell'estrinsecazione, in un organo di stampa, della posizione di un senatore in relazione a rilevanti fatti pubblici.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento civile in titolo concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PIROVANO, *relatore*